



# Comune di Varzo

PROVINCIA DI VB

## **DETERMINAZIONE SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE N.163 DEL 25/10/2021**

### **OGGETTO:**

**Costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 (CCNL Funzioni locali 21.05.2018). Annullamento determina n. 161/2020.**

L'anno duemilaventuno del mese di ottobre del giorno venticinque nel proprio ufficio,

### **IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

Visto l'art. 50 comma 10 del D.Lgs 18.08.2000 n° 267 in ordine ai compiti attribuiti ai responsabili degli uffici comunali;

Visto il Decreto del Sindaco n. 5 del 19.05.2020 con la quale si nominava la sottoscritta responsabile del servizio area amministrativa - finanziaria;

Vista propria determina n. 161 del 21.10.2021 che con la presente viene annullata ed integralmente sostituita;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 21.12.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 27.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto esercizio finanziario 2020/2022;
  - con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 13.11.2020 avente ad oggetto "Approvazione piano triennale delle performance 2021 – 2023;

Premesso che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;

- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
  - o **RISORSE STABILI**, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori;
  - o **RISORSE VARIABILI**, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Dato atto:

-che la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa a scelte discrezionali;

Rilevato che l'art. 67 del CCNL funzioni locali anno 2016/2018 in merito alla costituzione delle risorse decentrate stabili prevede :

- al comma 1:

•che a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004.

•che le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, comprese le risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza;

- al comma 2:

•che l'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato: lett a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019; lett. b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; lett. c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo

confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

Considerato :

- che il comma 5 lettera a prevede che gli enti possono destinare apposite risorse in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- che il comma 7 dell'art. 67 del CCNL 2016/2018 prevede che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;- che l'art. 23 relativo del D.Lgs. n. 75 del 25/05/2017 al comma 2 ha disposto che a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispettivo importo determinato per l'anno 2016;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”*.

Rilevato pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

Considerato che il Comune:

- nell'anno 2020 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2021 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Dato atto che:

- nel corso dell'anno 2019 è cessata numero una unità di personale;
- che nella parte stabile sono state inserite le somme derivanti dall'art. 67 comma 2 lettera e) e lettera h), ( Vista , la D.G.R. n. 59 – 8968 del 16.05.2019 );
- che nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2021:
  - sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 1, c. 1091, L. 30 dicembre 2018, n. 145, relative agli incentivi per il potenziamento della riscossione dei tributi comunali sulla base del relativo regolamento, approvato in data 28.02.2019;
  - sono state inserite le somme derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 lettera i), relative ad un Progetto Casa di Riposo ( Vista , la D.G.R. n. 59 – 8968 del 16.05.2019 );
  - sono state inserite le indennità di turno per il personale Casa di Riposo;

Dato atto che mensilmente si procede ad erogare ai dipendenti i compensi la cui spesa è finanziata dal fondo delle risorse decentrate stabili, quali la progressione economica orizzontale, l'indennità di comparto, l'indennità per specifiche responsabilità, l'indennità di rischio;

Dato atto altresì che non sono previste modifiche sul personale neanche nell'anno 2021 tali da determinare variazioni del fondo;

Dato atto che mensilmente si procede ad erogare ai dipendenti i compensi la cui spesa è finanziata dal fondo delle risorse decentrate stabili, quali la progressione economica orizzontale, l'indennità di comparto, l'indennità per specifiche responsabilità, l'indennità di rischio, l' indennità di turno;

Dato atto che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 a oggetto *“Controlli in materia di contrattazione integrativa”*;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2021, nell'ammontare complessivo pari ad € 73.394,85 come da prospetto "*Fondo risorse decentrate - anno 2021*", allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**ALL. A**);

Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

Ricordato che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustifichino la revisione degli importi qui riepilogati;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

## **DETERMINA**

- 1) di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017 (**ALL. A**);
- 2) di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
- 3) Di dare atto che la spesa derivante da quanto sopra trova copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione 2021/2023, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 12.03.2021.
- 4) Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2021.
- 5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità della presente determina.
- 6) Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
F.to:Rag. Stefanetti Floriana

Firmato Digitalmente